

L. 27-12-2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Comma 60

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. ⁽³⁰⁾

(30) Vedi, anche, la *Direttiva 25 novembre 2015*.

Comma 61

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione. ⁽³¹⁾

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Direttiva 25 novembre 2015*.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione e Programma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali			
	(in milioni di euro)			
	2014	2015	2016	
25 - Politiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	539,55	539,55	539,55
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	133,32	133,32	133,32
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP	61,02	61,02	61,02
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,08	3,08	3,08
	2.b1.b) gestione ex ENPALS	71,45	71,45	71,45
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	649,90	649,90	649,90
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.321,88	2.321,88	2.321,88

24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	Regolazioni contabili e favore delle gestioni assistenziali	
	(in milioni di euro)	
		2012
	3) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento a favore degli interventi a carico della gestione di cui all' <i>articolo 37 della legge n. 88 del 1989</i> , relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla <i>legge 8 marzo 2000, n. 53</i> , a valere sull'anno 2012	571,021

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Ministero dello sviluppo economico

Dir. Stato 25-11-2015

Modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2016, n. 33.

Dir. Stato 25 novembre 2015 ⁽¹⁾.

Modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2016, n. 33.

(2) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'*art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* (legge di stabilità 2014), che ha disposto che, per i contributi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti;

Visto il comma 61 del medesimo articolo della *legge n. 147 del 2013*, che prevede che siano i soggetti erogatori dei predetti contributi a disciplinare le modalità e i tempi di restituzione;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123*, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'*art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

Visto, in particolare, l'*art. 7 del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998*, che prevede le forme nelle quali sono attribuiti i benefici determinati dagli interventi di sostegno pubblico alle imprese, tra le quali il contributo in conto capitale;

Ritenuto di dover impartire, ai sensi del citato comma 61 dell'*art. 1 della legge n. 147 del 2013*, le opportune direttive agli uffici del Ministero dello sviluppo economico titolari dei procedimenti di concessione di contributi in conto capitale, ai fini dell'attuazione della normativa in materia di delocalizzazione sopra richiamata, disciplinando, in particolare le modalità e i tempi di restituzione dei contributi;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

ADOTTA

la seguente direttiva:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "contributo in conto capitale": forma di beneficio prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e opere e per l'acquisto di beni strumentali con effetto durevole sull'impresa beneficiaria, calcolato in percentuale sul totale dell'investimento, non prevedente restituzione di capitale o pagamento di interessi;

b) "delocalizzazione": avvio, entro tre anni dalla concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo in conto capitale e presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione europea, della produzione di uno o più prodotti già realizzati, con il sostegno pubblico, presso un'unità produttiva ubicata in Italia, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in concomitanza con la riduzione dei livelli produttivi presso la predetta unità in Italia e la conseguente riduzione dell'occupazione pari almeno al 50 per cento;

c) "uffici del Ministero": gli uffici del Ministero dello sviluppo economico titolari di procedimenti di concessione di contributi in conto capitale.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati dal 1° gennaio 2014.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati entro il 31 dicembre 2013;

b) alle agevolazioni concesse nelle forme di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, diverse dal contributo in conto capitale;

c) alle agevolazioni concesse nella forma del contributo alla spesa, in quanto concesso in conto esercizio e a sostegno della ricerca e dell'innovazione e non della produzione di beni;

d) ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto assimilabili al contributo in conto interessi previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

e) alle agevolazioni di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, limitatamente alla quota rimborsabile.

Art. 3. *Modalità di calcolo della riduzione dell'occupazione*

1. La misura della riduzione degli occupati nell'unità produttiva ubicata in Italia, interessata dalla delocalizzazione, è verificata attraverso il confronto fra il numero medio di occupati rilevato, sulla base delle dichiarazioni presentate dall'impresa all'INAIL, nell'anno in cui è intervenuta la concessione del contributo in conto capitale e il numero medio di occupati conseguente alla delocalizzazione.

Art. 4. *Menzione nei provvedimenti di concessione*

1. Gli uffici del Ministero introducono nei provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati a partire dalla data di ricezione della presente direttiva i riferimenti alla norma recata dall'*art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, nonché la conseguente causa di revoca delle agevolazioni, con la precisazione che restano confermate tutte le altre cause di revoca previste dalla specifica normativa in base alla quale il contributo è concesso.

2. Per quanto riguarda i provvedimenti di concessione adottati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di ricezione della presente direttiva da parte degli uffici del Ministero, la notifica della causa di revoca introdotta dall'*art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, alle imprese destinatarie dei predetti provvedimenti è assolta tramite la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.

Art. 5. *Dichiarazione da richiedere all'impresa beneficiaria*

1. Gli uffici del Ministero provvedono ad acquisire dai soggetti beneficiari del contributo, in occasione di ciascuna erogazione dell'agevolazione e fino al compimento del terzo anno dalla data di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nella quale è attestata l'assenza di delocalizzazione e assunto l'impegno a comunicare tempestivamente ai predetti uffici l'eventuale delocalizzazione e a restituire, in tal caso, con le modalità indicate all'*art. 6*, il contributo in conto capitale concesso dall'Amministrazione.

Art. 6. Modalità di restituzione del contributo in conto capitale

1. In caso di delocalizzazione, gli uffici del Ministero provvedono tempestivamente a notificare al soggetto beneficiario delle agevolazioni, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, il provvedimento di revoca totale del solo contributo in conto capitale, specificando le modalità di restituzione delle eventuali quote del contributo medesimo già erogate, che sono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. In applicazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, all'eventuale recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di interessi.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Banca dati delle leggi regionali

LEGGE REGIONALE	Progetto di Legge presentato	Trattazione in aula	Monitoraggio
Rendicontazione	Valutazione	Studi	Provvedimenti attuativi della Giunta Regionale

Legge Regionale 15 gennaio 2018 , n. 1

Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione

(BURL n. 3 suppl. del 19 Gennaio 2018)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-15;1

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Lombardia, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, attua misure per l'utile destinazione degli investimenti pubblici regionali, favorisce la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e promuove misure a contrasto della delocalizzazione industriale.

Art. 2 (Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1 i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale possono stabilire, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare dei contributi stessi e alle dimensioni dell'impresa, l'obbligo di mantenimento dell'insediamento produttivo o dell'attività nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per almeno cinque anni dalla data dell'erogazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.

Art. 3 (Obblighi per le imprese e decadenza dal beneficio)

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione del contributo stesso, con applicazione degli interessi legali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina, congiuntamente ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, le modalità di recupero delle somme erogate.
3. Le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per tutto il periodo indicato all'articolo 2, comma 1.

Art. 4
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando i controlli e gli interventi effettuati.
2. La Giunta regionale informa altresì sull'andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Lombardia.

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Emilia-Romagna

L.R. 18-7-2014 n. 14

Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 216.

Art. 20 *Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive.*

1. In relazione alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio dell'Emilia-Romagna a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dai commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" si applicano le norme di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La Giunta regionale stabilisce modalità e tempi di restituzione.

3. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non è possibile modificare la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.

4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere all'Accordo di cui all'articolo 6, promuovendo altresì il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 20-2-2015 n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 25 febbraio 2015, n. 8, S.O. n. 8.

Capo VI

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

Art. 34 *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive.*

1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Umbria

L.R. 14-2-2018 n. 1

Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

Pubblicata nel B.U. Umbria 21 febbraio 2018, n. 8, S.O. n. 1.

Art. 37 *Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive.*

1. Alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Umbria a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dall'*articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)), sono applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le imprese che beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione di cui al comma 1 entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle attività, la Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente triennio. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, modalità e tempi di restituzione.

3. La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.

4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la reindustrializzazione, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

Valle d'Aosta

L.R. 13-6-2016 n. 8

Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.

Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 28 giugno 2016, n. 27.

Art. 6 *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive.*

1. Le imprese beneficiarie di contributi in conto capitale a valere sulle finanze regionali in relazione a un sito incentivato che, entro tre anni dalla concessione dei medesimi, delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio regionale a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, secondo quanto previsto dall'*articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* (Legge di stabilità 2014), decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale percepiti. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i termini di restituzione.

2. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva di cui al comma 1 non è possibile modificare la destinazione d'uso per un periodo non superiore a venti anni. Il mutamento della destinazione d'uso prima di tale periodo è ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti, di aumento dei livelli occupazionali o per ragioni di pubblico interesse.

Veneto

L.R. 27-4-2015 n. 6

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.

Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2015, n. 41.

Art. 52 *Misure di contrasto alla delocalizzazione e alla dismissione delle attività produttive.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire premialità nella propria programmazione e anche nell'utilizzo dei fondi europei finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio del Veneto e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive. I criteri dell'utilizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale per tramite della propria unità di crisi promuove la stipula di accordi con le imprese del Veneto o aventi uno stabilimento produttivo in Veneto finalizzati a:

a) privilegiare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente;

b) valorizzare l'occupazione femminile;

c) valorizzare l'occupazione delle persone in condizione di svantaggio sociale con priorità per i disoccupati di lunga durata ed in particolare con i figli a carico.

3. Tali premialità sono subordinate all'obbligo da parte delle imprese beneficiarie di presentazione di un piano industriale e di sviluppo delle attività e dell'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno quindici anni dall'insediamento in territorio della Regione del Veneto.

4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede alla revoca di tutti gli incentivi o agevolazioni attribuiti alla competenza regionale, erogati con applicazione degli interessi legali.

5. L'unità di crisi ha il compito di monitorare il rispetto degli accordi di cui al comma 2.

[6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2015 ⁽³³⁾.]

(33) Comma abrogato dall' art. 2, comma 1, L.R. 9 ottobre 2015, n. 17.

Marche

L.R. 7-7-2009 n. 15

Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese.

Pubblicata nel B.U. Marche 16 luglio 2009, n. 68.

L.R. 7 luglio 2009, n. 15 ⁽¹⁾.

Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 16 luglio 2009, n. 68.

Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale, promuove la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Art. 2

Revoca dei contributi regionali.

1. La Giunta regionale per le finalità di cui all'articolo 1, procede alla revoca dei contributi regionali, con applicazione degli interessi legali, concessi alle imprese nei seguenti casi:

a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di

attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell'impresa entro cinque anni dall'erogazione del contributo;

b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall'erogazione del contributo;

c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari.

Art. 3

Controlli.

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 4

Relazione annuale.

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
